

**Ente Erogatore** Lazio

---

**Data di pubblicazione** 29/12/2001

---

**Oggetto** L.R. 7 dicembre 2001, n. 32.  
Interventi a sostegno della famiglia.

---

**Obiettivo** La Regione attua, con il concorso degli enti locali, una politica organica volta a sostenere la famiglia nel libero svolgimento delle proprie funzioni sociali.

---

**Beneficiari** La Regione incentiva e sostiene, anche economicamente:

- a) gli enti locali singoli e/o associati, nonché le aziende sanitarie e di trasporto che definiscono qualificate iniziative in attuazione della legge in oggetto;
- b) le associazioni e le formazioni di privato sociale, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato (art. 3 della L.R. 29/1993) o nel registro regionale delle associazioni (art. 9 della L.R. 22/1999), che svolgono attività o gestiscono servizi alla persona finalizzati al sostegno della famiglia;
- c) i comuni, singoli e associati e le comunità montane;
- d) le nuove famiglie.

---

**Azioni** Al fine di facilitare la formazione di nuove famiglie, la Regione prevede:

- a) prestiti senza interessi o a tasso agevolato per le esigenze familiari conseguenti al matrimonio, compreso l'acquisto della prima casa, sulla base di convenzioni con istituti bancari, finanziari ed enti previdenziali ed assicurativi;
- b) una riserva pari al 20% sui programmi d'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa per la locazione di alloggi alle giovani coppie che intendono contrarre matrimonio, secondo appositi bandi speciali indetti dai comuni;
- c) il rimborso delle spese relative alla prima attivazione dei servizi di fornitura di acqua, energia elettrica e gas nell'abitazione principale;
- d) il rimborso, per i primi due anni di matrimonio, di una somma pari al 50% delle spese riguardanti l'imposta comunale sugli immobili (ICI) e la tassa sui rifiuti relative all'abitazione principale.

La Regione incentiva i soggetti di cui alla lettera c), che promuovono iniziative, anche sperimentali, di carattere socio-educativo-culturale per la prima infanzia, la preadolescenza e l'adolescenza, volte a:

- a) potenziare i servizi socio-educativi per la prima infanzia;
- b) realizzare interventi educativi assistenziali domiciliari rivolti a famiglie con bambini affetti da particolari patologie o handicap e a famiglie con adulti anziani non autosufficienti;
- c) attuare asili nido a favore dei figli di lavoratori presso la sede di imprese pubbliche e private;
- d) realizzare forme di autorganizzazione familiare, quali i nidi famiglia;
- e) incrementare il servizio di assistente familiare;
- f) organizzare servizi con caratteristiche educative e ludiche per

- l'assistenza a bambini di età da 18 mesi a 3 anni;
- g) favorire l'utilizzazione di strutture e supporti tecnico-organizzativi per la realizzazione di spazi attrezzati per l'infanzia gestiti da associazioni di volontariato;
  - h) costruire ludoteche pubbliche o private;
  - i) realizzare centri d'incontro per preadolescenti ed adolescenti.

La Regione, per consentire la permanenza di persone non autosufficienti nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare, eroga contributi economici al nucleo familiare dell'assistito per le prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia.

La Regione promuove ed incentiva, anche in forma coordinata con gli enti locali, l'associazionismo familiare.

<b>Spese ammissibili</b>	
<b>Procedure</b>	
<b>Data scadenza</b>	
<b>Scadenza</b>	
<b>Fonte normativa</b>	Bollettino Ufficiale Regione Lazio
<b>Riferimenti normativi</b>	L.R. 7 dicembre 2001, n. 32 (B.U. 36/2001).
<b>Modulistica</b>	
<b>Riferimenti operativi: indirizzi utili</b>	